



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle
Segnalazioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari, per gli
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZE GENERALI

7. QUALITÀ DEL CREDITO

7.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” ~~come definita nei sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards; di seguito, ITS).~~ Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

~~Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 219, 224 e 225 degli ITS).~~

~~Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle Guidelines EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).~~

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

Sofferenze

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario A e l’intermediario B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non scaduta. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z dell’intermediario B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute deteriorate” (approccio consolidato).

AVVERTENZE GENERALI

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all' Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

Inadempienze probabili ("unlikely to pay")

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un'esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui

all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽¹⁾; ii) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco" (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza ⁽²⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda ⁽³⁾. In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽⁴⁾ del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ⁽⁵⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. *infra*, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l'intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. *infra*).

² Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare.

³ Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

⁴ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁵ Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽¹⁾

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'X% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ⁽²⁾.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni dell'intermediario segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Lo scaduto ~~Il~~ superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come “*Forborne performing exposure*” ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l'intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

AVVERTENZE GENERALI

~~In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni nel caso di esposizioni a rimborso rateale, deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore⁽¹⁾. Ai questi fini, rilevano le modalità di dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute⁽²⁾, rilevano, ~~modalità che seguono~~ le regole stabilite nell'art. 1193 c.c.⁽³⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.~~

~~Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato⁽⁴⁾.~~

~~Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell'ambito dell'operatività di factoring, si precisa quanto segue:~~

~~— nel caso di operazioni “pro-solvendo” l'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:~~

- ~~— l'anticipo è di importo pari o superiore al monte crediti a scadere⁽⁵⁾;~~
- ~~— vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del monte crediti.~~

~~— nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.~~

~~Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.~~

~~Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.~~

¹ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

² Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

³ L'art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁴ Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l'altra scaduta da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

⁵ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e monte crediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

AVVERTENZE GENERALI

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione⁽¹⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni "amministrazioni centrali e banche centrali", "amministrazioni regionali o enti territoriali" ed "enti pubblici" ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito — metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata⁽²⁾, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni⁽³⁾ ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci⁽⁴⁾.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere)

¹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

² Cfr. Circolare n. 288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

³ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

⁴ Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

~~la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate tra quelle non deteriorate. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).~~

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽¹⁾. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ⁽²⁾.

L'esposizione scaduta deve essere rilevata come scaduta, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'X% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi.

~~A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto ⁽³⁾).~~

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

~~La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.~~

¹ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

² Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *guidelines*.

³ ~~Ad esempio, va considerata "scaduta", al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.~~

AVVERTENZE GENERALI

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽¹⁾ rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽²⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽³⁾.

* * *

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio nella voce 52371 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela") vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽⁴⁾ sia quelle scadute da non oltre 90 giorni.

~~Nel caso di operazioni di factoring "pro solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l'anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l'anticipo; 2) il rapporto tra l'ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.~~

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance): si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle "Non-performing exposures with forbearance measures" e delle "Forborne performing exposures" come definite negli ITS.

¹ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

² L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

³ Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

⁴ Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come "default tecnici" ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines* fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “non deteriorati” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l’altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines in materia di ristrutturazione onerosa*.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività *non deteriorate* ⁽¹⁾.

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

7.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l’ammontare del *write-off* ⁽¹⁾ che eccede l’importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dell’IFRS 9 (c.d. *derecognition*);

¹ Per la definizione di *write-off* si rinvia al Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

Sezione:

II – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

Sottosezione:

8 – QUALITÀ E FLUSSI

Voce: **52371**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 6.4 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

E’ prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 19, 23, 24, 28 e 29 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 08 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

DETERIORATE:

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~10~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~anno~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

01 FINANZIAMENTI

03 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~10~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”,

“da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~anni~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

È altresì prevista la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”).

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1-0~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~anni~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

È prevista altresì la ripartizione per “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”, “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”, ~~o~~ per “singola transazione con pulling effect” o per “singola transazione senza pulling effect” (variabile: “tipo approccio”).

07 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”) limitatamente alle sottovoci 23 e 24.

È prevista altresì per le sottovoci 09, 11, 15, 16, 23 e 24 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1-0~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ ~~anni~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 09 a 19), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE

09 FINANZIAMENTI

11 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE

15 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

17 FINANZIAMENTI

19 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

23 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

25 FINANZIAMENTI

27 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 31 e 35 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

31 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

32 ALTRE

NON DETERIORATE

33 DERIVATI

35 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

36 ALTRE

Voce: **52373**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 6.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

E’ prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 19, 23, 24, 28 e 29 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 01 a 08 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

DETERIORATE:

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~10~~ a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1-7~~ anni” (variabile “fascia scaduto”).

01 FINANZIAMENTI

03 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

04 FINANZIAMENTI

05 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

07 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

NON DETERIORATE:

È prevista per le sottovoci 09, 11, 15, 16, 23 e 24 la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: “da ~~1~~0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre ~~1~~7 ~~ann~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

Ai fini dell’individuazione delle esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate (sottovoci da 09 a 19), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

SCADUTE

09 FINANZIAMENTI

11 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

12 FINANZIAMENTI

13 TITOLI DI DEBITO

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

SCADUTE

15 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

17 FINANZIAMENTI

19 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

20 FINANZIAMENTI

21 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

23 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

25 FINANZIAMENTI

27 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

28 FINANZIAMENTI

29 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 31 e 35 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

31 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

32 ALTRE

NON DETERIORATE

33 DERIVATI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

35 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

36 ALTRE

Voce: **52443**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO VERSO CLIENTELA

La voce corrisponde alla colonna “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi” della tabella 6.4 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

Ammontare delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi per rischio di credito operati sino alla data di riferimento della segnalazione.

L’importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un write-off.

La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

E’ prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 24 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni oggetto di concessione non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta", "soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta", e per "singola transazione con *pulling effect*" o per "singola transazione senza *pulling effect*" (variabile: "tipo approccio").

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da

oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 4-7 ~~anni~~anni” (variabile “fascia scaduto”).

OGGETTO DI CONCESSIONI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

OGGETTO DI CONCESSIONI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 60 e 68 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”).

DETERIORATE

60 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

64 ALTRE

NON DETERIORATE

68 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

72 ALTRE

Voce: **52445**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE E ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI PER RISCHIO DI CREDITO VERSO BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

La voce corrisponde alla colonna “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi” della tabella 6.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

Ammontare delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi per rischio di credito operati sino alla data di riferimento della segnalazione.

L’importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un write-off.

La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:

E’ prevista, per tutte le sottovoci, la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie designate al fair value; altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value; attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

Per le attività finanziarie appartenenti ai portafogli delle attività finanziarie designate al fair value e delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value le rettifiche di valore complessive corrispondono alle “minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito”.

E’ prevista limitatamente ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”, “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: “Primo stadio”, “Secondo stadio” e “Terzo stadio” (variabile “Stadi di rischio di credito”). Con riferimento agli altri portafogli contabili, per la variabile “Stadi di rischio di credito” andrà indicato il valore “non applicabile”.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 24 è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile “esposizioni con/senza concessioni”), nonché la ripartizione tra esposizioni creditizie in “cure period” e “non in cure period” (variabile: “status di regolarizzazione”).

Ai fini dell'individuazione delle esposizioni oggetto di concessione non deteriorate si rinvia alle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito".

SOFFERENZE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

04 FINANZIAMENTI

08 TITOLI DI DEBITO

INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

12 FINANZIAMENTI

16 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

20 FINANZIAMENTI

24 TITOLI DI DEBITO

ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "da ~~1-0~~ a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre ~~1-7~~ anni" (variabile "fascia scaduto").

OGGETTO DI CONCESSIONI

28 FINANZIAMENTI

32 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

36 FINANZIAMENTI

40 TITOLI DI DEBITO

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE:

OGGETTO DI CONCESSIONI

44 FINANZIAMENTI

48 TITOLI DI DEBITO

ALTRE

52 FINANZIAMENTI

56 TITOLI DI DEBITO

SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

E' prevista per le sottovoci 60 e 68 la ripartizione per i seguenti stadi di rischio: "Primo stadio", "Secondo stadio" e "Terzo stadio" (variabile "Stadi di rischio di credito").

DETERIORATE

60 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

64 ALTRE

NON DETERIORATE

68 IMPEGNI A EROGARE FONDI E GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

72 ALTRE